

Sentenza: 12 gennaio 2016, n.20

Materia: decadenza delle nomine degli organi degli enti dipendenti della regione e interruzione automatica dei relativi rapporti di lavoro

Parametri invocati: articolo 97 Costituzione

Giudizio: legittimità in via incidentale

Rimettente: Corte di Cassazione, sezione lavoro

Oggetto: legge Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n.27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo) articoli 1 comma 2 e 2 comma 1

Esito: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 2

- illegittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 1 con riferimento all'articolo 97 della Costituzione

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi l'articolo 1, comma 2, della legge impugnata stabilisce che le nomine degli organi di vertice di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione hanno una durata massima pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi quarantacinque giorni. L'articolo 2, comma 1 stabilisce che, all'entrata in vigore della stessa legge, le nomine in essere decadono, salvo quelle esplicitamente confermate.

Ad avviso della Corte di Cassazione rimettente, adita dal direttore di "Abruzzo Lavoro" con l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila confermativa della sentenza di primo grado con cui veniva rigettata la sua domanda volta a ottenere i compensi che avrebbe percepito se il contratto fosse giunto alla scadenza naturale, la norma di cui all'articolo 2 comma 1 avrebbe determinato un'interruzione automatica anticipata degli incarichi direttivi in questione, senza garanzie procedurali a favore dei titolari degli incarichi stessi e a prescindere da qualsiasi valutazione del loro operato, e avrebbe così violato i principi di continuità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 Costituzione.

Preliminarmente la Corte dichiara l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, comma 2, poiché la decadenza delle nomine di cui si discute nel giudizio a quo si è verificata esclusivamente per effetto dell'articolo 2 comma 1 della legge abruzzese che ha determinato, al momento della sua entrata in vigore, l'interruzione automatica dei rapporti di lavoro dei soggetti incaricati, né ha avuto alcun rilievo la successiva abrogazione della disposizione da parte della l.r. 25/2009, atteso che con l'entrata in vigore dell'articolo 2 comma 1 si è determinata l'applicazione istantanea e *una tantum* della norma.

Nel merito la Corte Costituzionale giudica fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 2 comma 1 della legge in oggetto.

Innanzitutto, secondo la Corte non rileva il fatto che l'ente "Abruzzo Lavoro", presso il quale il soggetto dichiarato decaduto svolgeva l'incarico di direttore, sia stato soppresso.

Dall'esame dei compiti e delle funzioni, delle responsabilità, dello stesso procedimento di conferimento dell'incarico, così come previsti dalla legge istitutiva dell'ente dipendente, la Corte

arriva alla conclusione che il direttore di “Abruzzo-Lavoro” svolgesse compiti amministrativi e tecnici non riconducibili a quelli di diretta collaborazione con l’organo di governo, per i quali risulta decisiva la personale adesione agli orientamenti politici di chi effettua la nomina. Compiti e funzioni questi rispetto ai quali la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato (tra le ultime: sentenze 228/2011; 34 e 224/2010) l’incompatibilità con l’art. 97 Cost. di meccanismi di decadenza automatica, o del tutto discrezionale, dovuta a cause estranee alle vicende del rapporto d’ufficio e sganciata da qualsiasi valutazione concernente i risultati conseguiti dal soggetto incaricato.

La stessa giurisprudenza ha ripetutamente affermato, ad esempio, l’illegittimità costituzionale di norme regionali che prevedevano la decadenza automatica, all’avvicinarsi degli organi politici, di figure apicali quali i direttori generali delle aziende sanitarie locali (per tutte la sentenza 27/2014), o anche di altri enti regionali considerato che essi costituiscono figure tecnico-professionali, incaricate non di collaborare direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico, ma di perseguire gli obiettivi definiti dagli atti di pianificazione e indirizzo degli organi di governo della Regione.

Nel caso di specie risulta, infatti, che il direttore di «Abruzzo-Lavoro» costituiva una figura tecnico-professionale, titolare di funzioni prevalentemente organizzative e gestionali, responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione e indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione ma non collegato a tali organi da relazioni istituzionali così immediate da rendere determinante la sua consonanza agli orientamenti politici degli stessi. Pertanto, tale figura non rientrava tra quelle alle quali potessero, o possano, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, applicarsi meccanismi di decadenza automatica, senza violare i principi di cui all’articolo 97 Cost.